



IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 maggio 2019, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Valentina Mazzotta - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento del signor Fabio Lauzzana (Tessera Fise 4985/T)

Premesso che

- la Procura Federale della FISE, acquisita la segnalazione della segreteria del Comitato Regionale FISE (*omissis*) trasmessa il 23 agosto 2018, con atto di incolpazione del 27 febbraio 2019 depositato unitamente alla produzione documentale, ha deferito innanzi al Tribunale il Signor Fabio Lauzzana per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 2, del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.), nonché dell'art. 10, comma 1, dello Statuto Federale FISE, per avere lo stesso profferito le seguenti espressioni, udibili nei *files* audio acquisiti agli atti ed inviati alla segreteria del Comitato Regionale FISE (*omissis*): "...i (*omissis*) sono sporchi e corrotti con soldi non puliti...ci ha provato una volta (*omissis*) a chiedermi mille euro per fare un dressage qui perché voleva fare il fenomeno...mi ha fatto già una minaccia che se lui non mi piega e che gli devo chiedere per favore...proprio non ha capito che i debiti li deve pagare lui che in Veneto ne ha lasciati a destra e a manca che è un coglione di cinquant'anni e voglia di fare niente e che si vergogni. I (*omissis*) sono gente non pulita ...io ho organizzato concorsi qui molto prima che arrivasse in (*omissis*) un deficiente del genere ...vi metto tutti nella merda perché mi avete rotto i coglioni...sono arrivato alla conclusione che per me potete andare a fare in culo tutti voi della



Fise...si possono vergognare tutti quelli che stanno lì dentro e si fanno i cazzi loro in maniera non molto onesta ..a me di quattro (omissis) coglioni che cazzo me ne frega ...alla fine dei poveracci sono solo loro per come si dimostrano dei buchi di culo o cosa come (omissis) che è venuto a chiedermi quella volta i mille euro...”;

- ai sensi dell’art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale fissava l’udienza di discussione per la data del 2 aprile 2019, disponendone la comunicazione all’incolpato e alla Procura Federale;

- il Signor Lauzzana non si è costituito in giudizio;

all’udienza del 2 aprile 2019, il Tribunale, “...preso atto della comunicazione odierna del sig. Lauzzana di non poter presenziare per un disguido dovuto ad una mancata comunicazione per cambio indirizzo di posta elettronica, e della contestuale richiesta di essere sentito” rinviava per la trattazione all’udienza del 7 maggio 2019 con salvezza dei termini a difesa;

- il 6 maggio perveniva presso la segreteria del Tribunale mail da parte del Deferito che comunicava la sua impossibilità a comparire per motivi di salute con allegata certificazione medica attestante “sciatalgia acuta” e chiedeva un rinvio per essere sentito;

- all’udienza del 7 maggio stante la mancata costituzione del Deferito, questo Collegio, previa verifica della ritualità delle comunicazioni, ha dichiarato la contumacia del Signor Lauzzana;

la Procura, riportandosi all’atto di incolpazione, ha concluso chiedendo l’applicazione della sanzione della sospensione per 3 mesi *ex art. 6, lettere d) ed f) R.G.*;

- il Tribunale Federale si è riservato la decisione.

Ritenuto che

- l’e-mail del 6 maggio 2019 non può trovare ingresso nel presente procedimento, atteso che, quando inviata, il giudizio era già stato incardinato innanzi al Tribunale Federale, ove l’incolpato ha sì, a norma dell’art. 54 comma 1 R.G., facoltà di essere sentito in



Federazione Italiana Sport Equestri

udienza, ma tale diritto sorge solo in conseguenza della costituzione in giudizio a mezzo di difensore (*ex art. 46, comma 3 R.G.*) ed il Signor Lauzzana non si è costituito;

- dagli atti di indagine e dai documenti acquisiti emerge la responsabilità dell'incolpato il quale con le espressioni sopra indicate ha leso l'onorabilità e il prestigio di tutta la Federazione, in particolare degli esponenti del Comitato Regionale FISE (*omissis*);
- le espressioni usate dal Deferito hanno intrinseco carattere offensivo e il loro contenuto, nonché il contesto in cui sono state utilizzate, non consentono di ravvisare alcuna scriminante;
- i fatti attribuiti e i lemmi utilizzati consumano un attacco diretto alla Federazione in generale ed in particolare ad alcuni esponenti del Comitato Regionale FISE (*omissis*) e, pertanto, sono censurabili risolvendosi in un insulto gratuito alle persone ed alla istituzione sportiva;
- questo Tribunale, pertanto, ritiene che le espressioni utilizzate dal Signor Lauzzana siano lesive della onorabilità e del prestigio di tutti i soggetti richiamati, nella loro qualità di esponenti degli organi periferici federali.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1, del Regolamento di Giustizia FISE, l'art. 10 dello Statuto Federale FISE e gli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,

APPLICA

al signor Fabio Lauzzana, come in epigrafe identificato, la sanzione della sospensione di un mese *ex art. 6, lettere d) ed f) R.G.*.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.



Federazione Italiana Sport Equestri

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 16 maggio 2019.

Presidente: f.to Avv. Lina Musumarra

Componente: f.to Avv. Anna Cusimano

Componente Relatore: f.to Avv. Valentina Mazzotta